



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.64

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **TRENTA**, del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **09:00**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	AGOSTINI GRAZIANA	Sì
FIUME TERESA	Sì	RUGGIERO MONIA TAMARA	Sì
SPATRISANO ANTONIO	No - Giust.	MELINO FIORENZO	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	CALANDRA BRUNO	Sì
LOMBINO NAZARENO	Sì		
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
ROLLE' MICHELE	Sì		
PIAZZA GIUSEPPE	Sì		
CANARECCI ALBERTO	Sì		
		Totale Presenti	12
		Totale Assenti	1

Assume la Presidenza **LOMBINO NAZARENO** , nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. MATTIA Salvatore**

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza , dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n° 61 del 12/11/2019 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto:
“APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE”

L'Assessore Rollè Michele illustra il presente punto all'ordine del giorno e sottolinea che la nuova previsione statutaria è stata pensata a seguito dei fallimenti delle procedure di mobilità e scorrimento della graduatoria per la copertura del posto di responsabile del Settore Finanziario. Si valuterà in seguito se avvalersi o meno di tale possibilità che viene però almeno introdotta, dati anche i lunghi tempi per l'espletamento di un concorso e la necessità di coprire in tempi brevi il posto vacante. Evidenzia infine che la modifica è stata esaminata in apposita seduta della Commissione Statuto e Regolamenti.

Il Consigliere Calandra dichiara il proprio voto favorevole a seguito dell'esame della modifica in sede di Commissione Statuto e Regolamenti.

Esaurita la discussione;

Esaurite le dichiarazioni di voto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Per quanto su indicato;

Richiamato il Vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N.12
CONSIGLIERI VOTANTI	N.12
VOTI FAVOREVOLI	N.12
VOTI CONTRARI	N.0
ASTENUTI	N.0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n° 61 del 12/11/2019 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE”**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 12
VOTI FAVOREVOLI	N. 12
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N.0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 per ragioni di urgenza relativi alla rapida definizione del procedimento.



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

PROPOSTA N 61

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

L' ASSESSORE

L' ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 12/11/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO
COMUNALE**

Visto il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 16.10.2015;

Richiamato l'art. 110 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Incarichi a contratto) e, in particolare, i primi due comma si sensi dei quali:

"1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. ";

Atteso che sulla materia è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza sezione lavoro 26.1.2015, n. 849, secondo cui: "l'art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di «incarichi a contratto» a tempo determinato conferiti negli enti locali, disciplina, al primo comma, la possibilità che il contratto sia stipulato per la copertura di posti previsti nella pianta organica, mentre al secondo comma, la previsione riguarda la stipulazione di contratti "al di fuori della dotazione organica", con la conseguenza che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione di cui al primo comma deve essere prevista dallo statuto dell'ente, non essendo all'uopo sufficiente una previsione regolamentare";

Considerato che nello Statuto comunale non è attualmente disciplinata la possibilità di conferire incarichi a contratto ai sensi del citato art. 110 e che si rende opportuno introdurre tale possibilità per disporre di un ulteriore strumento organizzativo;

Ritenuto a tal fine di modificare lo Statuto comunale inserendo al Capo IV l'art. 51 bis come di seguito riportato:

"ART. 51 BIS

INCARICHI A CONTRATTO

1. La copertura dei posti di Responsabili (Posizioni organizzative) o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa

selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità in caso di dotazione organica inferiore alle 20 unità. ";

Visto l'art. 6 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e, in particolare, i seguenti comma:

"4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.";

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE

1. di modificare lo Statuto comunale inserendo al Capo IV l'art. 51 bis come di seguito riportato:

"ART. 51 BIS

INCARICHI A CONTRATTO

1. La copertura dei posti di Responsabili (Posizioni organizzative) o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità in caso di dotazione organica inferiore alle 20 unità. ";

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. stante la necessità di rendere operativa in termini brevi tale prescrizione statutaria.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
LOMBINO NAZARENO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. MATTIA Salvatore

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE